



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 26/23 del 28/02/2023

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO PER IL QUADRIENNIO 2022/2025

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamato l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno*";
- Visto l'art. 57, del succitato decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010, in base al quale le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Viste:
 - la direttiva del 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per la quale, ai sensi dell'art. 3.1.3 della citata Direttiva, i componenti del CUG vengono nominati con atto del Dirigente "*<...> tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane <...> e la gestione del personale*"
 - la direttiva 4 marzo 2011 che illustra ampiamente i criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia;
 - la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni

pubbliche” che aggiorna alcuni indirizzi sulle modalità di funzionamento dei comitati;

- Dato atto che:
 - il C.U.G. è Organismo paritetico e si compone di un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, nonché da altrettanti componenti supplenti;
 - il Presidente del Comitato è designato fra i membri rappresentativi dell’Amministrazione;
 - il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
 - il Comitato è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale;
 - tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione (dirigente e non dirigente), eminentemente al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti;
- Visto l’art. 14 del Regolamento organizzativo dell’Azienda – approvato con deliberazione del CdA n. 62/12 del 7.11.2012 -, rubricato *“Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità”*, ed in specie il comma 3, a tenore del quale *“La composizione, la nomina, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione”*;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 15/13 del 19 marzo 2013, ad oggetto *“Misure attuative del Regolamento Organizzativo: approvazione Regolamento ed istituzione del Comitato Unico di Garanzia”*, ed in particolare l’art. 3 comma 3, a tenore del quale *“il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle capacità organizzative e dell’esperienza maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, nonché delle conoscenze nelle materie di competenza del Comitato, tra due nominativi proposti dallo stesso Comitato nella prima seduta utile”*;
- Visto in particolare l’art. 57, comma 02, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183, secondo cui *“02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione”*;
- Ecceputo che la ricordata Direttiva del 4 marzo 2011 - recante le linee guida valide anche per le modalità di composizione del CUG – stabilisce che *“il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti”* (par. 3.1.3);
- Considerato che, in esito alle informazioni sintetizzate nei punti che precedono, appare opportuno procedere come appresso:
 - disporre la disapplicazione dell’art. 3 comma 3 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 15/13, nella parte in cui assegna alla competenza del Consiglio di Amministrazione il potere di nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia, disposizione che, ove non disapplicata, appare in contrasto con l’art. 57 comma 02, del D.Lgs 165/01 e con la Direttiva del 4 marzo 2011 - recante le linee guida valide anche per le modalità di composizione del CUG – secondo cui *“il CUG è*

nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti" (par. 3.1.3);

- provvedere alla nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 71/22 del 15 giugno 2022 recante la "Nomina del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2022/2025 e determinazioni conseguenti", con il quale si è provveduto a conferire la vicaria presidenza del CUG ad un suo componente, allo scopo di consentire al Comitato medesimo di operare per proporre all'Azienda due candidati/e alla carica di Presidente effettivo;
- Vista la nota prot. 233/23 del 12 gennaio 2023 con la quale la Presidente *pro tempore* del Comitato Unico di Garanzia trasmette la proposta di n. 2 candidate alla carica di Presidente effettivo, corredando con i rispettivi *curricula vitae*;
- Preso e dato atto che le candidate di che trattasi sono entrambe componenti in carica del Comitato Unico di Garanzia, di designazione aziendale;
- Ritenuto che, delle due candidature trasmesse, quella della dott.ssa Silvia Bracci sia preferibile tenuto conto:
 - della maggiore attinenza del *curriculum* – prevalentemente sotto il profilo della formazione culturale e professionale nelle discipline antropo-psico-pedagogiche – discipline di *intersezione* e di *tangenza* rispetto agli ambiti di competenza rimessi alla cognizione del CUG;
 - della maggiore aderenza - in relazione alle ulteriori informazioni desumibili dal *curriculum vitae* – delle pregresse e diversificate esperienze sia per la cooperazione nell'ambito della mediazione linguistico/culturale sia per la frequenza ad interventi di formazione vertenti sulle nuove figure professionali del sistema associativo, materie e settori che hanno astrattamente attinenza con le funzioni assegnate al Comitato Unico di Garanzia, e *a fortiori* al ruolo di presidenza di tale organismo;
- Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 recante "*Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche*";

DISPONE

1. Di designare, per le motivazioni esposte in parte narrativa e previa disapplicazione dell'art. 3 comma 3 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 15/13 (nella parte in cui assegna alla competenza del Consiglio di Amministrazione – e non in capo al "*dirigente preposto al vertice dell'amministrazione*" - il potere di nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia), la dott.ssa Silvia Bracci – Servizio Ristorazione sede di Siena – Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per il quadriennio 2022/2025.
2. Di dare mandato al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane a trasmettere il presente provvedimento agli organismi di partecipazione e di rappresentanza attivati in Azienda:
 - a. Comitato Unico di Garanzia
 - b. Comitato Etico
 - c. RSU aziendale
 - d. Organismo Paritetico per l'Innovazione.

3. Di dare mandato al Servizio *Informazione Istituzionale - Ufficio Stampa* e al Servizio *Privacy, Gestione Atti e Supporto RPCT* a dare esecuzione al presente provvedimento, assicurandone idonea pubblicità a profitto dei dipendenti aziendali.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*